

TRIBUNALE DI VERBANIA
DECRETO DI RIGETTO ISTANZA FALLIMENTO
(cessazione dell'esercizio dell'impresa ex art. 10 LF)

RG 32 2020

Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati:

Dr Luigi Maria Montefusco	Presidente
Dr. Claudio Michelucci	Giudice
Dr. Mauro D'Urso	Giudice rel.

DECRETO

OSSERVA

Documentale e non contestato il dato della cancellazione della società resistente dal registro delle imprese in data 16.08.2019, è preliminare sgombrare il campo da qualsivoglia eccezione in ordine alla *sopravvivenza* dell'impresa, paventata dalla difesa della ricorrente nel rappresentare gli sforzi di "mediazione" intrapresi dal liquidatore della resistente successivamente alla sua cancellazione dal registro delle imprese. Ebbene, sia pure nella genericità delle allegazioni descrittive della condotta tenuta *verosimilmente per quanto è stato dato di comprendere dal Tribunale* dal dott.

– ultimo liquidatore della – si sarebbe trattato di uno sforzo al più teso a concludere positivamente “trattative in corso per una definizione stragiudiziale delle posizioni”. Così si esprime la nota integrativa al bilancio finale di liquidazione.

Sul punto l’eccezione non può essere accolta non soltanto, *in concreto*, per la genericità delle affermazioni presenti nella nota integrativa del bilancio che non consentono di affermare la sussistenza di una attività liquidatoria dei beni aziendali che, sola e da ultimo, indurrebbe alla affermazione di una continuazione dell’attività di impresa sia pure nella attività liquidatoria successiva alla cancellazione dal registro delle imprese. Ma più a monte ed in via assorbente, l’eccezione non è ammissibile neppure in astratto stante il limite legale di cui al secondo comma dell’art. 10 LF sulla base del quale *“In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, è fatta salva la facoltà per il creditore o per il pubblico ministero di dimostrare il momento dell’effettiva cessazione dell’attività da cui decorre il termine del primo comma”*.

Nella fattispecie del caso concreto l’impresa della cui cancellazione trattasi è una srl, cioè un imprenditore collettivo, per il quale la dimostrazione di una diversa data di cessazione fattuale dell’esercizio dell’impresa avrebbe potuto avere ingresso solo in caso di sua *cancellazione d’ufficio*.

Una diversa disciplina, dunque, tra l’impresa individuale e quella collettiva avente ad oggetto la possibilità di provare una effettiva prosecuzione dell’attività imprenditoriale a prescindere dalla formale cancellazione della impresa che si fonda sulla diversa natura “costitutiva” o “dichiarativa” assunta dalla iscrizione della cancellazione medesima a seconda che essa riguardi una impresa individuale oppure una impresa organizzata in forma societaria, sia essa una società di persone o di capitali (cfr. Cassazione 4060/2010).

Cessata, quindi, la società resistente a far data dalla iscrizione della sua cancellazione nel registro delle imprese a far tempo dal 16 Agosto 2019, non può essere accolta neppure l’ulteriore argomento giuridico formulato da parte del ricorrente il quale vorrebbe riconoscere un effetto interruttivo del termine decadenziale di cui all’art. 10 LF al deposito del ricorso per la dichiaratori di fallimento.

E’ granitico, infatti, l’insegnamento della Suprema Corte per cui *“il termine annuale, entro cui deve essere dichiarato il fallimento dell’imprenditore ritirato o del socio illimitatamente responsabile cessato, ai sensi degli art. 10 e 147, secondo comma, l.fall., non è assimilabile alla prescrizione, in quanto trova giustificazione nell’interesse alla certezza delle situazioni giuridiche, che verrebbe frustrato ove fosse sufficiente, entro l’anno, la mera presentazione dell’istanza: pertanto, il deposito del ricorso per la dichiarazione di fallimento e la pendenza del relativo procedimento non ne*

interrompono il decorso, risultando inapplicabili gli artt. 2943 e 2945 cod. civ." (per tutte cfr. Cassazione Ordinanza n. 24199/2013). Né a conclusioni diverse giunge la pronuncia della Suprema Corte n. 11984/2020 pure richiamata dal ricorrente: in particolar modo se da un lato la fattispecie concreta con cui si è *misurata* la Corte aveva ad oggetto la fallibilità di una società la quale, sia pure scissasi in altri due enti, si era formalmente cancellata *ex se* dal registro delle imprese (quesito risolto positivamente), dall'altro lato nella stessa pronuncia si riafferma la regola della fallibilità entro l'anno dalla cancellazione della società dal registro delle imprese.

A questo punto l'ultimo argomento da scrutinare è rimasta l'applicazione alla fattispecie del caso concreto della norma "emergenziale" dettata dalla L. 40 del 2020 che in sede di conversione del DL 23 del 2020 ha innovato l'art. 10 prevedendo, in particolare per quanto in questa sede ci occupa, al comma terzo la seguente disciplina:

"Quando alla dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi presentati nel periodo di cui al comma 1 fa seguito, entro il 30 settembre 2020, la dichiarazione di fallimento, il periodo di cui al comma 1 non viene computato nei termini di cui agli articoli 10, 64, 65, 67, primo e secondo comma, 69 -bis e 147 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267".

Ostano allora dichiaratoria di fallimento sia la assenza di una previa iniziativa fallimentare nei confronti della resistente che abbia portato alla pronuncia di improcedibilità sia la definizione del procedimento prefallimentare entro la data del 30 Settembre 2020.

Non si può a questo punto non tacere come questo Collegio si sia interrogato sulla legittimità costituzionale della norma e, soprattutto, della previsione del secondo termine, il cd. *dies ad quem* costituito dal 30 Settembre 2020 che, assente nella originaria formulazione dell'art. 10 presente in decreto legge, ha trovato *comparsa* in sede di sua conversione.

In sua assenza, infatti, seguendo la disciplina del decreto legge, la *ipotizzata* sentenza dichiarativa di fallimento nello sterilizzare il termine di improcedibilità di 114 giorni avrebbe consentito nella fattispecie del caso concreto una legittima pronuncia di fallimento fino alla data del 8 Dicembre 2020 (all'anno che si aggiunge alla data di cancellazione della società dal registro delle imprese – per cui dal 16 Agosto del 2019 si perviene alla data del 16 Agosto 2020 – si sarebbero dovuti aggiungere i 114 giorni di improcedibilità delle iniziative fallimentari previste dal comma 1 art. 10 DL 23 del 2020).

Vi è però che nell'esercizio della propria discrezionalità, il legislatore, così come per l'art. 10 LF ha previsto per l'emissione di una sentenza dichiarativa di fallimento il termine di un anno dalla cancellazione della società, così ha ugualmente voluto *ridurre* i tempi anche per il *recupero* di

iniziative fallimentari successive al cd. "periodo di improcedibilità per covid" prevedendo che il procedimento prefallimentare dovesse concludersi con una declaratoria di fallimento entro il 30.09.2020. Il che risponde alla medesima *ratio* che ispira l'art. 10 LF che non è tutta incentrata nella tutela dell'interesse del creditore (diversamente si affermerebbe l'efficacia interruttiva del deposito del ricorso per il fallimento entro l'anno dalla cancellazione), ma nel contemperamento di tale interesse – la cui tutela infatti sopravvive anche successivamente alla cancellazione della impresa – con l'interesse pubblico alla certezza delle situazioni giuridiche, realizzato attraverso la previsione dell'anno per la conclusione del procedimento prefallimentare.

Ne consegue, definitivamente, come in assenza di siffatto requisito, unitamente a quello della prevista previa declaratoria di improcedibilità, la domanda di fallimento non possa essere accolta.

PQM

Dichiara non luogo a provvedere sulla richiesta di declaratoria

Verbania

02.11.2020

Il GR

Il Presidente

Dr Mauro D'Urso

Dr. Luigi Maria Montefusco